



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Il Sindaco

Ordinanza n. 109/20

IL SINDACO

VISTA la Legge, 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni recante: "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

VISTO l'allegato A del D.P.R. n. 412 del 26/08/1993, che individua il Comune di Carrara nella zona climatica "D";

VISTI i commi 2 e 3 dell'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 che stabiliscono che gli impianti termici possono essere avviati per 12 ore giornaliere, anche in due o più sezioni, dal 1 Novembre al 15 Aprile e che al di fuori di tali periodi gli impianti termici per la climatizzazione invernale possono essere attivati nella Zona D in maniera prolungata solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

VISTO l'art. 4 comma 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 il quale stabilisce che la durata di attivazione degli impianti termici non ubicati nella zona climatica "F" deve essere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;

RICHIAMATO il comma 1 dell'art.5 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 che recita: "*in deroga a quanto previsto dall'art. 4 i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili*"

CONSIDERATE le condizioni climatiche e le segnalazioni di disagio pervenute da alcuni cittadini, condomini ed istituti scolastici;

ORDINA

- l'attivazione, anticipata e facoltativa, degli impianti termici di riscaldamento nel territorio comunale, consentita nel seguente periodo e nelle seguenti misure massime

dal 22.10.2020 fino al 31.10.2020 compreso, per un massimo di 6 ore, orario che deve essere compreso tra le ore 5 e le ore 23, di ciascun giorno, frazionando l'orario giornaliero di riscaldamento consentito in due o più sezioni;



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Il Sindaco

- di pubblicare la presente ordinanza all'Albo pretorio Comunale, sul sito del Comune di Carrara e di inviare copia agli organi di informazione al fine di assicurare l'immediata informazione alla popolazione.

RICORDA

I valori massimi della temperatura ambiente sono quelli indicati dall'art. 3 del D D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 (20° C + 2° C di tolleranza ad eccezione degli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali assimilabili per i quali è prevista la temperatura massima di 18° C + 2° C di tolleranza);

l'Amministratore del condominio o responsabile dell'impianto di riscaldamento è tenuto ad esporre in modo visibile all'esterno della centrale termica la soluzione prescelta indicando il periodo relativo all'orario di funzionamento oltre le proprie responsabilità;

le disposizioni della presente ordinanza non si applicano agli edifici citati nell'art. 4 comma 5 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, poiché non sono soggetti a limitazioni del periodo annuale di esercizio, né della durata giornaliera di attivazione degli impianti termici.

AVVERTE che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
ricorso al T.A.R. Regionale, entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., tutti decorrenti dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento.

Carrara, 21 ottobre 2020

Il Sindaco
Francesco De Pasquale
